Oggetto: servizio in scuola paritaria per la ricostruzione di carriera docente

Onorevoli Senatori,

la questione che intendiamo sottoporre riguarda la ricostruzione di carriera dei docenti con servizio prestato nella scuola paritaria; non è la richiesta di una sanatoria, ma il riconoscimento di un diritto mancato, legato ad una terminologia obsoleta ancora in uso e ad un vulnus normativo.

La ricostruzione di carriera dei docenti è legata all'attuazione dell'art.485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 noto anche come *Testo Unico Istruzione*, che è precedente alla Legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica.

Il succitato art. 485 ai fini della ricostruzione di carriera ritiene valido il servizio svolto nelle scuole statali e nelle scuole pareggiate gestite da enti pubblici o privati, che però dal 2006 non esistono più in quanto il Decreto Legge n. 250 del 2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 3 febbraio 2006, ha stabilito: "Le scuole non statali di cui [...] al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie".

Dunque dal 2006 le tipologie fino ad allora esistenti di scuole non statali, ossia "autorizzate", "pareggiate", "parificate", "legalmente riconosciute", sono state ricondotte sotto l'unica dicitura di scuole "paritarie", dovendo però mantenere i requisiti all'art. 1 comma 4 della legge sulla parità scolastica.

La parità giuridica tra scuola statale e scuola paritaria è stata istituita dalla legge n. 62 del 2000, secondo cui entrambe le categorie fanno parte del sistema nazionale di istruzione e assolvono ad un servizio pubblico (commi 1 e 3 dell'art. 1 della Legge n. 62 del 2000, sentenze della Corte Costituzionale, n. 220 del 2007 e n. 242 del 2014).

Il riconoscimento della parità garantisce:

- l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti,
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato,
- l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

Inoltre, ai sensi del Decreto-Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 333 del 20 agosto 2001, l'art. 2 comma 2 prevede che "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Quest'ultima legge ha permesso ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), da cui si attinge per il 50% dei ruoli (artt. 399 e 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994), di essere assunti a tempo indeterminato nella scuola statale dichiarando il servizio svolto nella scuola paritaria con valutazione pari al servizio statale.

Tuttavia, nel momento in cui il docente procede alla sua ricostruzione di carriera, il servizio paritario non viene riconosciuto perché non contemplato nell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che cita soltanto le scuole "pareggiate".

A tal proposito, riteniamo che sia irragionevole non valorizzare una identica esperienza professionale e palesemente contraddittorio ammettere da un lato che il servizio nella scuola paritaria concorra all'assunzione nella scuola statale (vale per le GaE, per le supplenze da GPS, per i concorsi ordinari;

è valso per il concorso straordinario abilitati 2018 e per il concorso Dirigenti Scolastici 2017) e dall'altro negare che quello stesso servizio rilevi ai fini della ricostruzione di carriera.

Orbene.

considerati

- il carattere pluralista e misto del sistema nazionale d'istruzione, nel quale le scuole paritarie private e degli enti locali concorrono, a pari titolo con le scuole statali, a perseguire l'"obiettivo prioritario della Repubblica", cioè "l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda d'istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (art. 1, comma 1 della Legge n. 62 del 2000),
- il vulnus normativo evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021, secondo cui l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane parziale essendo limitata alle sole graduatorie ex permanenti (Decreto-Legge n. 255 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n.333 del 2001);

chiediamo

un intervento del Legislatore affinché equipari pienamente il servizio prestato nella scuola paritaria a quello statale ai fini della ricostruzione di carriera di tutto il personale docente in ruolo e che vi entrerà nei prossimi anni scolastici, non soltanto per i motivi economici connessi alla progressione di carriera, ma anche per l'anzianità di servizio relativa alle graduatorie interne e alla mobilità territoriale e professionale.

F.to Filomena Pinca Portavoce del "Comitato nazionale per il riconoscimento del servizio nella paritaria"